

- (5) Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe conseguire i suoi obiettivi mediante valutazioni oggettive e imparziali in grado di individuare rapidamente le carenze nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen, assicurare che tali carenze siano prontamente colmate e gettare le basi per un dialogo sul funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. A norma dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, devono procedere a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tale scopo occorrono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, una ripartizione equilibrata delle responsabilità comuni e il mantenimento della natura di valutazione *inter pares* del sistema. Occorrono inoltre un ruolo rafforzato del Consiglio e uno stretto coinvolgimento del Parlamento europeo. Data la portata delle modifiche del meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013, è opportuno abrogare tale regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (6) Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe poter riguardare tutti i settori dell'*acquis* di Schengen – presenti e futuri, in particolare la gestione delle frontiere esterne, l'assenza di controlli alle frontiere interne, la politica in materia di visti, i rimpatri, i sistemi IT su larga scala a sostegno dell'applicazione dell'*acquis* di Schengen, la cooperazione di polizia, la cooperazione giudiziaria in materia penale e la protezione dei dati – a eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe abbracciare tutta la legislazione pertinente e le attività operative che fanno parte dell'*acquis* di Schengen e che contribuiscono al funzionamento dello spazio Schengen.
- (7) È opportuno tener conto in tutte le valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano l'*acquis* di Schengen, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012. La valutazione dovrebbe riguardare anche le pratiche di soggetti privati, come le compagnie aeree o i fornitori esterni di servizi, nella misura in cui sono coinvolti o interessati dall'attuazione dell'*acquis* di Schengen quando cooperano con gli Stati membri.
- (8) Dato il ruolo crescente degli organi e organismi dell'Unione nell'attuazione dell'*acquis* di Schengen, il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe sostenere la verifica delle attività di detti organi e organismi dell'Unione, nella misura in cui svolgono funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell'applicazione operativa delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen. La verifica di tali attività a questo riguardo dovrebbe diventare parte integrante della valutazione degli Stati membri, trovare riscontro nella relazione e svolgersi lasciando impregiudicate le responsabilità della Commissione e dei pertinenti organi direttivi degli organi e organismi interessati conformemente ai loro regolamenti istitutivi e alle rispettive procedure di valutazione e di monitoraggio, e nel pieno rispetto di tali responsabilità e procedure. Qualora dalle valutazioni emergano carenze in relazione alle funzioni svolte o sostenute dagli organi e organismi dell'Unione, la Commissione dovrebbe informarne i rispettivi organi direttivi, nonché il Consiglio e il Parlamento europeo.
- (9) Le attività di valutazione e di monitoraggio dovrebbero essere mirate e tenere conto dei risultati delle valutazioni precedenti, delle analisi dei rischi, dei nuovi atti legislativi, delle informazioni ottenute dalla Commissione in conformità del presente regolamento e, se del caso, dei risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità. Esse dovrebbero essere sostenute attraverso una cooperazione rafforzata con tali organi e organismi dell'Unione partecipanti all'attuazione dell'*acquis* di Schengen al fine di fornire informazioni e competenze pertinenti per la pianificazione o lo svolgimento delle attività di valutazione o di monitoraggio, dal sistematico coinvolgimento di tali organi e organismi nelle valutazioni Schengen, anche nominando osservatori per partecipare alle valutazioni, e attraverso migliori analisi dei rischi e una migliore condivisione delle informazioni, anche riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui questi fattori possono minare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte degli Stati membri.

Tale cooperazione e tale coinvolgimento riguardano in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*), l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituito dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio^(†), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794

(*) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(†) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

